

Comunicazione del 30 giugno 2020 – Orientamenti dell'Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19.

Con la presente comunicazione la Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07) ⁽¹⁾.

Gli Orientamenti richiedono che vengano fornite informazioni su:

- 1) i finanziamenti oggetto di “moratorie” che rientrano nell’ambito di applicazione degli Orientamenti dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- 2) i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. *forbearance measures*) applicate a seguito della crisi Covid-19 ⁽²⁾;
- 3) i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.

Secondo quanto previsto negli Orientamenti, le segnalazioni, che hanno frequenza trimestrale, si applicano a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2020 (con termine d’invio dei dati entro l’11 agosto 2020). Le informazioni vanno trasmesse in formato XBRL, in base alla documentazione tecnica pubblicata dall’EBA nella versione 2.10 del Data Point Model ⁽³⁾. L’informativa al pubblico si applica dal 30 giugno 2020 e ha frequenza semestrale.

Negli Orientamenti sono contenute alcune discrezionalità che le Autorità Competenti devono considerare per assicurare che l’attuazione degli stessi avvenga secondo un criterio di proporzionalità, tenendo conto della dimensione, natura, complessità e profilo di rischio degli intermediari, così come delle specificità del settore bancario e dell’impatto che il Covid-19 ha avuto nel paese ⁽⁴⁾.

In relazione a tali discrezionalità, la Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti prevedendo per le segnalazioni:

- l’invio a livello individuale per le sole banche non appartenenti a gruppi;
- l’esclusione dalle informazioni richieste dai *templates* F 93.01 e F 93.02.

Dato il contesto di necessità e urgenza e avuta presente l’esigenza di fornire il maggior tempo possibile alle banche per l’implementazione degli Orientamenti, la Banca

¹ <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/guidelines-covid-19-measures-reporting-and-disclosure>.

² Tali informazioni sono richieste solo per finalità di segnalazione.

³ Le istruzioni operative per l’invio delle segnalazioni saranno oggetto di successiva comunicazione.

⁴ Cfr. paragrafo 20 degli Orientamenti.

d'Italia (così come l'EBA) non ha condotto una consultazione pubblica ed un'analisi di impatto della regolamentazione ⁽⁵⁾.

La presente comunicazione si applica alle banche e ai gruppi bancari meno significativi ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

⁵ Cfr. articolo 8, comma 1, del Provvedimento del 9 luglio 2019 “Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”.